



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/13/4323

Roma, 31 luglio 2012

OGGETTO: Aspettativa ex art. 8 del DPR n. 339/82 e art. 12 del DPR n. 170/07 e maturazione del congedo ordinario.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 1.1/444/2012 dell'11 giugno u.s., con la quale codesta O.S. ha chiesto chiarimenti sulla valutazione, ai fini della maturazione del congedo ordinario, dei periodi di aspettativa fruiti ai sensi dell'art. 8 del DPR 339/82.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che il collocamento in posizione di aspettativa speciale del personale giudicato non idoneo al servizio, pur essendo atto dovuto, comporta, come peraltro ogni forma di aspettativa, una modificazione temporanea del rapporto di pubblico impiego ed un affievolimento dei diritti ed obblighi che da tale rapporto discendono (Cons.di Stato, sez.IV, n.466 dell'8/10/1982) e, pertanto, deve necessariamente essere ricondotta a tipiche previsioni normative che specifichino altresì quali effetti del servizio permangano, oltre quelli della conservazione del posto di lavoro.

Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sezione VI n.6227/05 del 7/06/2005) "in mancanza di una espressa disposizione di legge il periodo di aspettativa non può essere equiparato all'effettivo servizio". Ne discende pertanto che, ai fini in esame, essendo sospeso temporaneamente l'obbligo del dipendente di prestare servizio e di esercitare le funzioni connesse, non potranno riconoscersi allo stesso effetti economici e giuridici, che da tale prestazione in concreto derivano, diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)